


NOVITÀ E CRITICITÀ NEL BILANCIO 2019

Alain Devalle, Ph.D.

Professore Ordinario in Economia aziendale – UniTO

Dottore Commercialista – ODCEC Torino e Revisore legale

CODICE CIVILE E OIC



PRINCIPI CONTABILI OIC

- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ OIC 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 - Debiti
- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- ✓ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

ALTRI PRINCIPI CONTABILI E DOCUMENTI OIC

- ✓ EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZ. 29.12.2017 e 28.1.2019
- ✓ **Discussion paper sui ricavi → chiusa la consultazione al 30.06.2019**
- ✓ Survey sul tema dei leasing

AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO

- ✓ OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- ✓ OIC 5 - Bilancio di liquidazione
- ✓ OIC 4 - Fusione e scissione
- ✓ OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
- ✓ OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- ✓ **Principio contabile 30 - I bilanci intermedi**

Documenti interpretativi di norme

- ✓ Interpretativo n. 4: DL 23.10.2018, n.119 (convertito con L. 17.12.2018, n. 136). **Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati**
- ✓ Interpretativo n. 5: L. 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). **Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa**
- ✓ **Interpretativo n. 6 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**
- ✓ **OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019**

COVID 19 E IMPATTI SUL BILANCIO

2019

Per definire l'impatto sul bilancio d'esercizio dell'emergenza Sanitaria (COVID 19) occorre verificare, innanzitutto, il momento in cui il rischio si è manifestato:




FEBBRAIO 2020

OIC 29 - FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OIC 29 - DISCIPLINA DEI FATTI SUCCESSIVI

1. Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio.
2. Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio → se rilevanti sono illustrati in Nota integrativa.
3. Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.



FATTI INTERVENUTI DA RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Fatti successivi che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio:

la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data.

FATTI INTERVENUTI DA RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio:

- ✓ il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura;
- ✓ la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- ✓ la definizione di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- ✓ la determinazione, dopo la chiusura, di un premio da corrispondere ai dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.

ESEMPIO - FONDO IMPOSTE

CONTROVERSIA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Sconfitta in primo grado intervenuta tra la data di chiusura dell'esercizio (31.12.2019) e la data del CdA di approvazione della bozza di bilancio (30.3.2020).



L'evento DEVE essere preso in considerazione al fine di valutare la probabilità di sconfitta e quindi l'iscrizione o meno del fondo per imposte.

ESEMPIO - CONTROVERSIA CLIENTE

- ✓ L'impresa ha in essere una controversia con un cliente alla data di bilancio.
- ✓ In caso di sconfitta in primo grado prima della data del CdA di approvazione del progetto di bilancio 2019 (ad esempio il 22.3.2020), se ne deve tenere conto nel valutare se e a quale ammontare iscrivere il fondo rischi nel bilancio 2019.
- ✓ La controversia, infatti, era una condizione già esistente alla data di riferimento del bilancio. L'avvenuta sconfitta in primo grado influenza pertanto la valutazione del “grado di avveramento” sconfitta e la stima dell'importo che si sarà condannati a corrispondere in via definitiva.

ESEMPIO - CONTROVERSIA CLIENTE

- ✓ Nel caso in cui, ad esempio, dagli esercizi precedenti risultasse iscritto in bilancio un fondo rischi pari a 100 e l'impresa fosse stata condannata in primo grado ad un risarcimento di 200, l'amministratore potrebbe essere indotto ad incrementare l'ammontare da iscrivere in bilancio nel fondo rischi.
- ✓ Si ricorda che in bilancio si deve sempre iscrivere l'importo che si ritiene rappresenti la migliore stima di quanto l'impresa sarà condannata in via definitiva a corrispondere.
- ✓ In caso di mancata iscrizione del fondo rischi nel bilancio dei precedenti esercizi, la sconfitta in primo grado potrà indurre l'amministratore ad iscrivere il fondo rischi nel bilancio 2019.

DEFINIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Come ci si deve comportare nei casi in cui prima del CdA di approvazione del progetto di bilancio si subisca la sconfitta nella controversia nell'ultimo grado di giudizio?



All’OIC è stato richiesto se in presenza di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, tale recepimento sia limitato alla modifica soltanto della stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio, ovvero il “*quantum*”, oppure se il recepimento richieda anche di riclassificare le poste di bilancio.

Fonte: Newsletter del mese di maggio 2018

DEFINIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO

Oltre all'eventuale esigenza di aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, si deve anche riclassificare tale fondo come debito?



- ✓ Secondo l'OIC, l'OIC 29 prevede che un fatto successivo “può **solò portare ad un aggiornamento delle stime** del valore delle attività e passività esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere a tale data”.
- ✓ **Un fatto successivo non può portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito** non esistenti alla data di chiusura del bilancio.

FATTI INTERVENUTI DA NON RECEPIRE

ESEMPI PROPOSTI DALL'OIC 29

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio i seguenti fatti:

- ✓ la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- ✓ **la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;**
- ✓ la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- ✓ la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio → si veda OIC 19;
- ✓ la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio (si occupa di tale fattispecie l'OIC 6).

INFO IN NOTA INTEGRATIVA

Nella nota integrativa è previsto debba essere data informativa della:
2-quater) natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

ART. 2424 CO 1 N. 22-QUATER

FATTI INTERVENUTI CHE INCIDONO SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

FATTI INTERVENUTI E CONTINUITÀ AZIENDALE

L’OIC 29 individua i fatti che fanno venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Esempi:

- ✓ gli amministratori manifestano l’intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa;
- ✓ un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell’esercizio, può determinare l’esigenza di valutare se, **nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale.**



FINO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

CODICE CIVILE

- ✓ Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilanci.
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- ✓ Art. 2428 - Relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere corredata da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

- ✓ ISA Italia 570 “Continuità aziendale”;
- ✓ OIC 11;
- ✓ Comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 “*Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale*”;
- ✓ documento Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP 6.2.2009 n. 2. Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ORIZZONTE TEMPORALE



La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio** (OIC 11, § 22).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

Scenari in PRESENZA di continuità aziendale



- ✓ **non ci sono incertezze** (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medico), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- ✓ **ci sono incertezze** (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

Scenari in ASSENZA di continuità aziendale



- ✓ se **LEGATA agli effetti dell'emergenza del Covid-19**, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- ✓ se **NON LEGATA agli effetti dell'emergenza del Covid-19**, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi “deformati”, e *in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11*.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA



Qualora **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, § 22):

- ✓ ai fattori di rischio;
- ✓ le assunzioni effettuate;
- ✓ le incertezze identificate;
- ✓ i **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ✓ le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

VALUTAZIONE DELLE VOCI IN ASSENZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ



Qualora la direzione aziendale concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (in assenza dell'accertamento di una causa di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si deve però tenere conto, nell'applicazione dei principi, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società (§ 23).

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ESEMPI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI (§ 23)

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 24, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

CONTINUITÀ E BILANCIO

Andamento dell'impresa negli esercizi precedenti

- ✓ Redditività elevata.
- ✓ Facile accesso alle risorse finanziarie.



La valutazione della corretta applicazione del presupposto di continuità non richiede analisi dettagliate.

- ✓ Risultati economici negativi.
- ✓ Difficoltà di accesso alle risorse finanziarie.



L'amministratore deve verificare se sussistono i presupposti per l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Indicatori finanziari

ISA 570

- ✓ Capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti prossimi a scadenza senza che vi sia la prospettiva di rinnovo o rimborso.
- ✓ Principali indici economici-finanziari negativi.
- ✓ Consistenti perdite operative.
- ✓ *Cash flow* negativi.
- ✓ Cambiamento delle condizioni di pagamento da parte dei fornitori: dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.
- ✓

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Indicatori gestionali ed altri indicatori

ISA 570

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ **Emergenza COVID-19**

SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Indicatori gestionali ed altri indicatori

ISA 570

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ **Emergenza COVID-19**

ESEMPIO: IMPATTO «GENERICO» NON NEGATIVO

Le prospettive sulla crescita economica globale evidenziano significative vulnerabilità e rischi di “downside”, principalmente legati all'incertezza sulla ripresa del commercio e della manifattura globale e alle ancora elevate tensioni geopolitiche. Inoltre, la diffusione della malattia “Covid-19”, con le sue implicazioni per la salute pubblica, l'attività economica e il commercio, è un elemento suscettibile di influire al ribasso in modo significativo sulla crescita globale. **Nel settore di appartenenza dell'impresa (inserire quale), il COVID non ha comportato una riduzione dei volumi e dell'attività di business, in quanto rientrante nei settori essenziali.**

ESEMPIO: IMPATTO BREMBO

Brembo sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19 e sta adottando tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia, presso tutti le proprie sedi a livello globale. In particolare nelle aree di Bergamo e di Brescia, tra le più colpite dalla pandemia di COVID-19 e dove gli stabilimenti italiani di Brembo hanno sede, in linea con le disposizioni straordinarie del Governo Italiano e data l'oggettiva impossibilità di operare con continuità (forza maggiore), l'azienda - con senso di responsabilità e d'accordo con le parti sociali coinvolte - ha disposto la sospensione delle attività produttive dal 16 al 29 marzo 2020. A livello globale gli effetti del COVID-19 si sono manifestati esclusivamente in Cina sino allo scorso mese di febbraio, mentre l'Italia e l'Europa sono state raggiunte dalla pandemia tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo. In Cina le attività produttive sono gradualmente ripartite, contrariamente a quanto sta accadendo in Italia e in Europa, dove si registra un forte rallentamento.

ESEMPIO: IMPATTO SIGNIFICATIVO SU BUSINESS MA NON CONTINUITÀ

La presenza globale del Gruppo e la diversificazione dei prodotti e dei segmenti di mercato hanno parzialmente mitigato gli effetti del COVID-19 sulle attività produttive a livello globale. Sono di dominio pubblico i provvedimenti che sia i paesi europei sia gli Stati Uniti stanno prendendo in questi giorni per cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia; gli effetti di tali misure potranno essere chiari solo nelle prossime settimane.

Data la rapida evoluzione del fenomeno, è difficile esprimere previsioni quantitative circa gli impatti del COVID-19 sui risultati economico-finanziari del Gruppo, ma si presume saranno di entità significativa nei primi trimestri del 2020.

La società continua a monitorare con estrema attenzione l'evolversi degli avvenimenti, ed è pronta a gestire questa situazione con il massimo impegno e professionalità, con lo sguardo rivolto al futuro e l'orientamento al lungo periodo che da sempre la caratterizzano.

ESEMPIO: IMPATTO SU CONTINUITÀ

La società a fronte delle difficoltà emerse a seguito del rischio sanitario al fine di garantire la continuità dell'impresa ha proceduto a prendere le seguenti decisioni:

- Descrivere le decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorsi alla cassa integrazione, ecc.);
- Descrivere gli accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
- Descrivere eventuali accordi (ad. es. moratorie) stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori (quali, ad esempio, altre società del gruppo);
- Descrivere benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese.

La società ha adeguate risorse finanziarie per la continuazione dell'esercizio....

ESEMPIO: IMPATTO SU CONTINUITÀ

La società a fronte delle difficoltà emerse a seguito del rischio sanitario al fine di garantire la continuità dell'impresa ha proceduto a prendere le seguenti decisioni:

- Descrivere le decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorsi alla cassa integrazione, ecc.);
- Descrivere gli accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
- Descrivere eventuali accordi (ad. es. moratorie) stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori (quali, ad esempio, altre società del gruppo);
- Descrivere benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese.

La società ha adeguate risorse finanziarie per la continuazione dell'esercizio....

ESEMPIO: IMPATTO SU CONTINUITÀ

Parte descrittiva da argomentare nell'ambito dei *“fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”* da riportare nella nota integrativa e nella *“evoluzione prevedibile della gestione”* da riportare nella relazione sulla gestione. A questo proposito, va osservato come le informazioni da inserire nella nota integrativa siano collegate, quanto a quantità e analiticità, alla data di approvazione del bilancio.

Si suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile), così da rendere l'informativa più strutturata ed efficace, rinviando se del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa. Documento FNC, aprile 2020

D.L. LIQUIDITÀ

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.



**Norma con notevoli
problematiche di applicazione**

Interpretativo n. 6 OIC

I bilanci ai quali poter applicare la deroga, alle condizioni stabilite nelle modalità applicative sono, seguendo un ordine cronologico, i seguenti:

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Interpretativo n. 6 OIC

La disposizione normativa, come detto, **non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa** e nella Relazione sulla gestione. Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative (par. 10 e 11 dell'interpretativo) fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

D.L. LIQUIDITÀ

- ✓ **Perdita del capitale**
- ✓ Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

BILANCI INFRA-ANNUALI E INTERMEDI

BILANCIO CHE CHIUDE AL 31.3.2020

Se l'esercizio sociale è a «cavallo» d'anno, il COVID-19 rappresenta un «trigger event» che potrebbe richiedere, a seconda del settore:

- ✓ la verifica della recuperabilità degli asset (es. applicazione OIC 9);
- ✓ l'aggiornamento dei piani alla luce della «prevedibile» evoluzione.



Si applica anche ai bilanci intermedi (OIC 30)

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE



LA RELAZIONE SULLA GESTIONE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO MICRO
OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIA	NON OBBLIGATORIA
	<ul style="list-style-type: none">✓ Numero, VN e capitale delle azioni proprie.✓ Numero, VN e capitale delle azioni della controllante.✓ Numero, VN e capitale di azioni proprie o della controllante acquisite o alienate nel corso dell'anno e motivazioni.	<ul style="list-style-type: none">✓ Numero, VN e capitale delle azioni proprie.✓ Numero, VN e capitale delle azioni della controllante.✓ Numero, VN e capitale di azioni proprie o della controllante acquisite o alienate nel corso dell'anno e motivazioni.

L'ART. 2428 C.C.

- ✓ “Il bilancio deve essere corredata da una relazione degli amministratori contenente un’analisi **fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso** e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, **con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.** [...].
- ✓ L’**analisi** di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e **contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.** L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. [...]”.

IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

- ✓ Indicatori:
 - Finanziari.
 - Non finanziari.
- ✓ **Informazioni sui rischi ed incertezze.**
- ✓ Informazioni sulla relazione con l'ambiente.
- ✓ **Informazioni sulla relazione con il personale.**
- ✓ Attività di ricerca e sviluppo.
- ✓ Rapporti con imprese del gruppo.
- ✓ Azioni proprie e azioni o quote di controllanti possedute.

~~I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio~~



Abrogato con il DLgs. 139/2015



~~Proposta di destinazione del risultato netto~~

INDICATORI NON FINANZIARI

- ✓ Sviluppo del fatturato (variamente classificato, a seconda dei settori/*business*);
- ✓ efficienza (o produttività) di specifici fattori produttivi (a cominciare dal personale);
- ✓ attributi dei prodotti (es. qualità);
- ✓ rapporto con il cliente (servizio al cliente);
- ✓ immagine aziendale;
- ✓ gestione delle *operations* (produzione in senso stretto, acquisizione e gestione ordini dei clienti);
- ✓ gestione delle relazioni con i clienti (acquisizione dei clienti, fidelizzazione dei clienti);
- ✓ gestione dell'innovazione (progettazione e sviluppo di nuovi prodotti).



INDICATORI NON FINANZIARI

Esempi: settore alberghiero

Numero camere

Tasso di occupazione camere

Esempi: beni di consumo

Spese pubblicitarie sul fatturato

Percentuale dei ricavi di nuovi prodotti (commercializzati negli ultimi 2 anni) sul totale dei ricavi

Esempi: settore automotive

Numero di veicoli venduti per area geografica

Numero di veicoli venduti per marchio

Quote di mercato per area geografica

Quote di mercato per marchio


Time to market

Utility

Costi per unità prodotta su base annua

Tempo medio di interruzione del servizio (minuti/anno)

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE



L'impresa deve fornire:

- ✓ una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società (il gruppo) è esposta;
- ✓ gli obiettivi e le politiche della società (del gruppo) in materia di gestione del rischio finanziario e l'esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE

Esempio: IMPRESA SETTORE AUTOMOTIVE

- ✓ Una società che produce componenti per il settore *automotive* per alcune grandi aziende automobilistiche o motociclistiche potrebbe riportare: **“Il principale rischio cui l’azienda è esposta è rappresentato dalla presenza in un unico mercato, e con un fatturato concentrato su pochi clienti, con componenti che subiscono in modo significativo la concorrenza dei produttori asiatici. Per ridurre tale fattore di rischio la società sta agendo in due direzioni: da una parte cerca di sfruttare il proprio *know-how* e la propria capacità produttiva indirizzando l’offerta anche in altri settori, quali componentistica per elettrodomestici, e dall’altra sta esplorando la possibilità di entrare nel mercato dell’*after market*”.**

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE

Esempio: DERIVATI

- ✓ La relazione deve contenere, in relazione ai derivati:
 1. gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 2. l'esposizione al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
- ✓ Le informazioni da indicare nella relazione sulla gestione sono di due tipi:
 1. informazioni qualitative: descrivono gli obiettivi, le politiche e i criteri utilizzati per fronteggiare i rischi;
 2. informazioni quantitative: forniscono le indicazioni circa la dimensione (ampiezza) dell'esposizione ai rischi da parte dell'impresa.



INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE

Incertezze relative al requisito di *going concern*

- ✓ Società con modesta esposizione alle incertezze relative al contesto economico di riferimento, tali da non far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.



- ✓ L'informativa sulle incertezze deve essere riportata nella relazione sulla gestione, così come le circostanze che hanno indotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare presente il requisito di continuità aziendale.

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE

Esempio:

1. Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione; la posizione finanziaria del Gruppo, i flussi di cassa, la liquidità e i finanziamenti; gli obiettivi del Gruppo, le sue politiche e i processi di gestione del capitale, gli obiettivi di gestione dei rischi finanziari, i dettagli degli strumenti finanziari e delle attività di copertura e la propria esposizione ai rischi di credito e di liquidità.
2. Come evidenziato nella pagina W del documento, il Gruppo fa fronte alle proprie esigenze giornaliere del capitale circolante attraverso un fido per scoperto che sarà rinnovato in data XXX. Le attuali condizioni economiche creano incertezze in particolare con riferimento a (i) il livello della domanda dei prodotti del Gruppo; (ii) il tasso di cambio con le valute con le quali vengono acquistate le materie prime utilizzate dal Gruppo e (iii) la disponibilità di finanziamenti bancari nel prossimo futuro.

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE

3. Le stime e le proiezioni del Gruppo, nel tener conto dei possibili mutamenti che ragionevolmente possono prodursi nella performance del giro di affari, dimostrano che il Gruppo è in grado di operare con l'attuale livello di finanziamenti. Il Gruppo inizierà trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti a tempo debito e non ha, allo stato attuale, richiesto un impegno scritto che tali finanziamenti saranno rinnovati. Comunque, il Gruppo ha discusso con gli istituti finanziatori in merito alle future necessità di finanziamento e non sono stati sottoposti all'attenzione della direzione elementi che possano suggerire che il rinnovo non sia prossimo a condizioni accettabili.

INFORMAZIONI AMBIENTALI

- ✓ Le informazioni, comunicate tramite opportuni indicatori ambientali (qualitativi e quantitativi), dovrebbero permettere l'evidenza dei miglioramenti o dei peggioramenti delle condizioni in cui la società o il gruppo realizzano la produzione di beni o servizi sotto i diversi aspetti dell'impatto ambientale che ne derivano. Ad esempio:
 - consumi di risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili;
 - entità delle emissioni, dei rifiuti prodotti, impatto ambientale dei prodotti ottenuti, ecc.

INFORMAZIONI SULLA RELAZIONE CON IL PERSONALE

- ✓ Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera presso l'azienda, le informazioni quantitative e qualitative che possono garantire la lettura dello stato delle relazioni si possono riferire, in particolare, ai seguenti aspetti:
 - composizione del personale;
 - *turnover*;
 - formazione;
 - modalità retributive;
 - sicurezza e salute sul luogo di lavoro.



IMPATTO COVID

INFORMAZIONI SULLA RELAZIONE CON IL PERSONALE

Esempi

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre tipologie
Uomini (numero)					
Donne (numero)					

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Incidenza costi di formazione (spese in formazione/fatturato)				

INFORMAZIONI SULLA RELAZIONE CON IL PERSONALE

Esempi

	Uomini	Donne
Indice di frequenza degli infortuni (numero infortuni $\times 1.000.000$ /totale ore lavorate).		
Indice di gravità degli infortuni (giorni di assenza $\times 1.000$ /totale ore lavorate).		

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

- ✓ La relazione deve contenere gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.
- ✓ Deve essere coerente con le richieste dell'OIC 24 in tema di capitalizzazioni.

Rapporto con le imprese del gruppo

- ✓ Controllate, collegate, controllanti e “consorelle”.
- ✓ Relazioni finanziarie e commerciali, presenti e future.

AZIONI PROPRIE E AZIONI DI CONTROLLANTI

- ✓ Numero e valore nominale sia delle azioni proprie, sia della azioni quote di società controllanti possedute dalla società, con indicazione del capitale corrispondente.
- ✓ Numero e valore nominale sia delle azioni proprie, sia della azioni quote di società controllanti acquisite o vendute dalla società, con indicazione del capitale corrispondente e delle motivazioni alla base degli acquisti/vendite.

Prevedibile evoluzione

- ✓ Utilizzo di dati previsionali.
- ✓ Considerare le informazioni ottenute nel periodo che va dalla chiusura dell'esercizio alla formazione del bilancio.
- ✓ Collegamento con Nota integrativa in caso di dubbi sulla continuità aziendale.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SU INVESTIMENTI

- ✓ l'iscrizione del credito d'imposta avviene nella voce CII) 4-bis dell'attivo di stato patrimoniale «crediti tributari»
- ✓ i principi contabili OIC non indicano in modo esplicito la classificazione del componente positivo di reddito
- ✓ il componente positivo è da classificare all'interno del valore della produzione, tra gli “altri ricavi e proventi” della voce A.5) del Conto economico.



Si tratta di un contributo che si origina a seguito di investimenti in beni materiali o attività di ricerca.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SU INVESTIMENTI

✓ Rilevazioni contabili

Crediti d'imposta.....	a	Contributo (A.5)
------------------------	---	------------------	-------

Contributo (A.5)	a	Risconti passivi pluriennali
------------------	---	---------------------------------	-------



la competenza economica è relativa alla vita utile dei beni agevolati, pertanto, il componente positivo dovrà essere riscontato, in sede di redazione del bilancio, in relazione al corrispondente periodo di ammortamento dei beni agevolati.

SALDO E ACCONTO IRAP

SALDO E ACCONTO IRAP

Cancellazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata relativa all'acconto IRAP dell'anno 2020.



Fatto successivo di competenza del 2020 o del 2019?

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: ASPETTI CONTABILI E DI BILANCIO

BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati le seguenti attività iscritte nel bilancio al 31.12.2018:

- ✓ le immobilizzazioni materiali, sia che essi siano ammortizzabili o meno;
- ✓ le immobilizzazioni immateriali **costituite da BENI**;
- ✓ le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

La rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa e deve riguardare tutte i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Beni in leasing: la rivalutazione può essere effettuata nel solo caso in cui il bene sia stato riscattato entro il 31.12.2018.

Sono **esclusi** gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, ossia i **beni merce**.

VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ

La rivalutazione può essere una opportunità da cogliere per le imprese sottocapitalizzate – a condizione che non presentino anche squilibri di natura finanziaria – anche in relazione alla prossima entrata in vigore del codice della crisi d'impresa ed il meccanismo dell'allerta interna.

Si può valutare una rivalutazione di importo:

- sufficiente a consentire non soltanto rispetto del minimo di legge;
- ma anche un livello di adeguatezza tra dimensione del patrimonio netto e debiti finanziari (es. 25%).

VALORE MASSIMO

Indicazioni della norma di legge: art. 11 L. 342/2000

- ✓ I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri;
- ✓ gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite massimo.

È pertanto possibile rivalutare per importi inferiori al valore massimo.

VALORE MASSIMO

Indicazioni degli OIC

Il valore iscritto in bilancio non può eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni.

OIC 16: il valore massimo è il **valore recuperabile**



È necessario che l'amministratore disponga di elementi con valenza probativa (es. perizia) al fine di dimostrare di non aver superato il valore massimo.

RILEVAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA

La rilevanza fiscale si ottiene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella seguente misura:

- ✓ 12% per i beni ammortizzabili;
- ✓ 10% per i beni non ammortizzabili.

Pagamento dilazionato

La rilevazione contabile relativa all'imposta sostitutiva è la seguente:

**Riserva di
rivalutazione ex
L. 160/2019**

a

Debiti tributari

...

RIVALUTAZIONE CON VERSAMENTO OBBLIGATORIO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per la legge di rivalutazione contenuta nella L. 147/2013 e quelle successive l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di rivalutare i beni ai soli fini civilistici (circolare n. 14 del 27 aprile 2017).



Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate è confermata dalla prima giurisprudenza in materia (C.T. I° Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019).

Va sottolineato che si tratta di una sentenza di primo grado, per cui occorrerà valutare se questo orientamento si consoliderà o, al contrario, sarà rettificato.

METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RIVALUTAZIONE

Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi:

- ✓ rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento;
- ✓ rivalutazione solo del costo storico del cespite;
- ✓ riduzione del fondo di ammortamento.

L'OIC 16 precisa che la rivalutazione non può avere l'effetto di modificare la vita utile residua stimata.

1. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO DEL CESPITE E DEL RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO

Si rivaluta sia il valore originario del bene che l'annesso fondo.

Il valore ad incremento sarà pari alla percentuale di incremento del valore netto.

La rilevazione contabile risulta la seguente:

Immobili	a diversi
	a Fondo ammortamento	...	
	a Riserva di rivalutazione <i>ex L. 160/2019</i>	...	

2. RIVALUTAZIONE SOLO DEL COSTO STORICO DEL CESPITE

L'intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del cespite.

La rilevazione contabile risulta la seguente:

Immobili	a Riserva di rivalutazione <i>ex</i> L. L. 160/2019	...
----------	---	-----

3. RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

L'intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo, senza modificare il costo del cespite.

La rilevazione contabile risulta la seguente:

Fondo ammortamento	a Riserva di rivalutazione <i>ex</i> L. 160/2019	...
--------------------	--	-----

DISCIPLINA DELLA RISERVA

- ✓ Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
- ✓ La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c.

Dubbi sulla legittimità di tale previsione sotto il profilo civilistico

- ✓ In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)

Saldo Attivo della rivalutazione

Può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%

AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)

L'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10% consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo alla società.

La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazione <i>ex L.</i> a 160/2019	Debiti tributari	...
--	------------------	-----

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (1)

La riserva non è assoggettata a tassazione, se non in caso di distribuzione soci, si tratta di una riserva in sospensione d'imposta.

In tale ipotesi si genera una differenza temporale, con l'iscrizione di imposte differite.

La rilevazione contabile è la seguente:

Riserva di rivalutazione <i>ex L.</i> a 160/2019	F.do imposte differite
--	------------------------

...

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)

L’OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione;
- ✓ la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano già scontato l’imposta.

MANCATO AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA (2)

L’OIC 25 precisa che, in deroga al principio generale, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- ✓ l’andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l’utilizzo di riserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione;
- ✓ la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali abbiano già scontato l’imposta.

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NEL CIRCOLANTE: POSSIBILE DEROGA

- ✓ “I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, (...) possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

* La misura è stata estesa all’esercizio 2019 dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 luglio 2019

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NEL CIRCOLANTE: POSSIBILE DEROGA

- ✓ eventuali utili di esercizio che derivano dalla svalutazione dei titoli non rilevata contabilmente in virtù di tale norma: è opportuna una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili" da parte degli organi sociali pongano una particolare

VALUTAZIONE TITOLI ISCRITTI NEL CIRCOLANTE: POSSIBILE DEROGA

- ✓ La deroga non è applicabile qualora i titoli siano venduti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, in quanto, in tali casi il minor valore espresso dal mercato assumerebbe certezza a seguito della realizzazione sul mercato. In tali casi, pertanto, i titoli devono essere valutati secondo i criteri ordinari al minore tra costo e valore di mercato.